



# COMUNE DI MAIORI

PROVINCIA DI SALERNO

Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 46 del 29/11/2011

**Oggetto:** ESAME, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemilaundici, addì ventinove, del mese di novembre, alle ore 15,38, nella sala delle adunanze consiliari, previa consegna degli avvisi di convocazione, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in sessione straordinaria e in seduta pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.:

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
Della Pietra Antonio	Si	Mammato Lucia	Si
Alfieri Andrea	No	Mammato Roberto	Si
Amato Francesco	Si	Marciano Davide	Si
Bella Donato	Si	Marciano Maurizio	Si
Capone Antonio	No	Piscopo Mario	Si
Cipresso Raffaele	Si	Romano Gianpiero	No
Confalone Giuseppe	Si	Scannapieco Pasquale	Si
Di Bianco Alfonso	Si		
Di Lauro Maria Claudia	Si		

All'appello risultano presenti n. 13 consiglieri e assenti n. 3 consiglieri.

Assume la presidenza il sig. Sindaco Dr. Della Pietra Antonio.

Assiste il Segretario Generale Dr. Carbutti Francesco con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

Sono presenti gli Assessori esterni: Andrea Del Pizzo, Fiorillo Valentino, Luigi Pirolo.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente invita il Consiglio a trattare il presente argomento iscritto all'ordine del giorno.

Visto il PARERE POSITIVO sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE  
F.to dr.ssa Giovannella Melucci

Visto il PARERE POSITIVO sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
F.to Dr.ssa Sonia Santoriello

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta
- Art. 3 – Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari
- Art. 4 – Misura dell'imposta
- Art. 5 – Esenzioni
- Art. 6 – Versamento dell'imposta
- Art. 7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Art. 8 – Controllo e accertamento d'imposta
- Art. 9 – Sanzioni
- Art. 10 – Riscossione coattiva
- Art. 11 – Compensazione/ Rimborsi
- Art. 12 – Contenzioso
- Art. 13 – Disposizioni finali e transitorie
- Art. 14 – Tutela dei dati personali

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

## Articolo 1

### Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## Articolo 2

### Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei servizi pubblici locali, secondo la relazione che annualmente sarà presentata in Consiglio Comunale in occasione del bilancio di previsione.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01/06/2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive (alberghiere ed extra - alberghiere) ubicate nel territorio del Comune di Maiori, fino ad un massimo di 4 (quattro) pernottamenti consecutivi.

## Articolo 3

### Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Maiori, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

## Articolo 4

### Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata, in maniera differenziata tra le strutture alberghiere individuate all'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle stesse e del prezzo.
2. Per le strutture extra-alberghiere disciplinate dalla L.R. 24/11/2001 n. 17, l'imposta è determinata *per persona* sulla base della superficie utile.
3. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

## Articolo 5

### Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
  - b) i diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
  - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  - d) gli studenti.
  - e) L'imposta non dovrà essere corrisposta nel seguente caso:
    - coloro che soggiornano nei periodi dell'anno compresi dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno.

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

### Articolo 6 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Maiori dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun bimestre, con le seguenti modalità:
  - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario.

### Articolo 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Maiori sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare all'Ente entro quindici giorni dalla fine di ciascun bimestre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del bimestre precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, su supporto cartaceo sino alla definizione da parte dell'Ente, di apposita procedura telematica.

### Articolo 8 Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### Articolo 9 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

### Articolo 10 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

### Articolo 11 Compensazione/Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata, previa richiesta motivata e documentata, da presentare al Comune di Maiori almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

### Articolo 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### Art. 13 Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di variare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
2. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui all'art.4, comma 3 del D.lgs n. 23/2011, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.
3. E' istituito un osservatorio permanente formato dall'Amministrazione Comunale e dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.

### Art. 14 Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
f.to Dr. Della Pietra Antonio

Il Segretario Generale  
f.to Dr. Carbutti Francesco

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

N. 1609 Reg. Pubblicazioni

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell'apposita sezione "Albo on line" sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Maiori, li 20 DIC, 2011

Il Segretario Generale  
f.to Dr. Carbutti Francesco

---

**ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE**

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Maiori, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
f.to Dr. Carbutti Francesco

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000)

Il Segretario Generale  
f.to Dr. Carbutti Francesco

---

E' copia conforme all'originale

20 DIC, 2011

Il Segretario Generale  
Dr. Carbutti Francesco